



AGENS

Agenzia federale dei Trasporti e Servizi

Roma, 6 settembre 2017

Alle Aziende TPL

Informativa n. 017/17

L o r o S e d i

OGGETTO: Servizi di linea interregionali di competenza statale - Circolare MIT n. 11/2017.

Si rende noto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 11/2017 - Prot. 0014858-05/09/2017 - avente ad oggetto “*Servizi di linea interregionali di competenza statale*” (v. allegato) rileva che attraverso il decreto legge n. 91/2017, come modificato dalla legge di conversione n. 123/2017 (pubblicata in G.U. 12/08/2017 n.188), il Legislatore è tornato sulle disposizioni recentemente introdotte in tema di servizi di linea interregionali di competenza statale ed evidenzia che per quanto attiene i citati servizi il DL 91/2017 novellato non ha modificato la disposizione inerente le aree di fermata i cui “*nulla osta alla sicurezza sono dunque validi fin quando non [...] sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza*”. Inoltre, specifica la circolare in oggetto, è stato sostituito il comma 12-bis dell’art. 27 del DL n. 50/2017 (come modificato con la legge di conversione n. 96/2017); la nuova disposizione prevede l’istituzione, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, entro il 30 ottobre prossimo di un tavolo di lavoro per l’individuazione di principi e criteri “*per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto [...]*”.

Per quanto sopra, chiarisce il MIT, le indicazioni fornite con la circolare 9/2017 (Prot. 12151 del 6/7/2017) devono ritenersi superate; “*resta tuttavia confermato quanto evidenziato incidenter tantum in materia di subaffidatari, e cioè che ai sensi dell’art. 3 co.4 del d.lgs. 285/05 le imprese subaffidatarie non fanno parte, tecnicamente, di una riunione di imprese pertanto esse non vengono in rilievo ai fini delle verifiche di cui all’art.3 co.3 lettere e), f), g) del predetto d.lgs 285/05 – requisiti che dunque andranno accertati soltanto in capo alla riunione di imprese –*”.

Resta, infine, confermata l’abrogazione della circolare 9/2012 (Prot. 25161 del 13/11/2012).

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005